


# TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI



## **REGOLAMENTO ai sensi del D. Leg. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche e integrazioni**

*deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 14 dicembre 2010.*

*In vigore dal 1° gennaio 2011*



CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
CAPO III	ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI
CAPO IV	DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
CAPO V	PROCEDURE E SANZIONI
CAPO VI	NORME TRANSITORIE E FINALI

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Istituzione tassa annuale**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio del comune di Aosta, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs 5 febbraio 1997 n.22 e del D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

#### **ART. 2**

##### **Oggetto e campo di applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e dalla Legge Regionale 7 dicembre 1998 n.54, integra la disciplina legislativa della tassa dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso, ed alla individuazione e disciplina delle fattispecie agevolative.

#### **ART. 3**

##### **Attivazione del servizio**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato da un' apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507. Ad esso si fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (classificazione rifiuti, attività e competenze, norme per lo svolgimento del servizio ecc.)

#### **ART. 4**

##### **Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

- 1 L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa rinvio.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario o occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. L'occupante o il detentore di alloggi in condominio ha l'obbligo di denunciare le parti comuni detenute in via esclusiva. Rimangono escluse dalla tassazione le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile suscettibili di produrre rifiuti agli effetti dell'art.62.
6. Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde.

## **ART. 5**

### **Gettito e costo del servizio**

1. All'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa, viene indicato il grado di copertura presunto del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e sono quantificate eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia .
2. Il gettito complessivo della tassa e il costo di esercizio sono determinati con le modalità e i criteri dell'art. 61 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani .

## **ART. 6**

### **Natura della tassa e parametri di commisurazione**

1. La tassa è sempre determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti solidi urbani e viene applicata secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo articolo 10.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadro fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.
6. La previsione introdotta dall'art.1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004 n.311, secondo cui la superficie di riferimento ai fini dell'applicazione della tassa non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, può essere utilizzata per l'accertamento d'ufficio nel caso in cui il personale del Comune non sia posto nelle condizioni di accertare, tramite planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero mediante misurazione diretta, l'effettiva superficie imponibile dell'immobile.

## **ART. 7**

### **Modalità di applicazione della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori o nei centri di raccolta vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.;
- b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1.000 mt.;
- c) in misura pari al 20% della tariffa se la distanza supera 1.000 mt.;

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore e al responsabile comunale del servizio di nettezza urbana, attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si sia provveduto entro 15 gg. a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, l'ufficio tributi ridurrà la tassa nei vigenti termini:

- a) del 60% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b) del 60% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- c) del 60% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento:

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute decorrono dalla data della diffida e vengono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

## **ART. 8**

### **Interruzione temporanea del servizio di raccolta**

1. Qualora si verifichi un'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni tale da determinare le condizioni previste dall'art. 59 comma 6 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507, il contribuente può presentare istanza documentata di rimborso delle spese effettuate per lo smaltimento dei propri rifiuti. La documentazione da allegare all'istanza deve contenere la certificazione che l'azienda incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti abbia tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il rimborso non potrà comunque eccedere il 60% della tariffa e il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione di ordinativo di sgravio.

## **ART. 9**

### **Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a) alla minore produzione di rifiuti connesse al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili;
- b) all'uso stagionale e/o temporaneo di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

c) all'uso stagionale e/o non continuativo, ma ricorrente, di locali ed aree scoperte diverse dalle abitazioni;

d) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali e da parte dei residenti che attuano costantemente attività di compostaggio domestico;

2. Le riduzioni delle superfici, fermo restando che rimangono intassabili le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

a) per le aree scoperte operative (intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuenza di cui al presente regolamento) sono computate per la metà;

b) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica una riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nel limite del 30%;

## **ART. 10**

### **Tariffe e commisurazione della tassa**

1. Il Comune delibera le tariffe, tenuto conto delle articolazioni delle categorie dei locali e delle aree, da applicarsi nell'anno successivo: in caso di mancata deliberazione nei termini di legge, si intendono prorogate le tariffe approvate ed in vigore per l'anno in corso

2. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupate secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.

3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate in relazione al rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti

## **ART. 11**

### **Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica**

1. I coefficienti di produttività di cui all'art. 10 comma 3, vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto e indiretto, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio o attraverso enti o istituti di studi e ricerche.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con le modalità di cui al comma precedente, quali coefficienti specifici possono essere assunti quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati statistici medi a disposizione e/o pubblicati da Organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti di studio e di ricerca.

## **CAPO II**

# CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

## ART. 12

### Categorie e sottocategorie di contribuenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo le tariffe e gli indici previsti nell'allegato "A", i locali e le aree con omogenea potenzialità di rifiuti vengono classificati come segue:

- Categoria A : Locali ed aree ad uso abitativo - ricettivo alberghiero - collettività e convivenze

A 01 abitazioni private -

(Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, locali ad uso esclusivo, depositi, dipendenze, ripostigli, mansarde, verande lavanderia, locali ad uso giochi e simili, serre ornamentali, autorimesse, sottotetti agibili, soffitte, cantine)

A02 esercizi ricettivi alberghieri -

(Alberghi, motel, locande, pensioni, affittacamere, residences e simili )

A03 collettività e convivenze -

(Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole e istituti delle collettività in genere pubblici e privati con pensionato e/o servizi mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi brefotrofi, cronici, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù ).

- Categoria B : Locali ed aree ad uso attività culturali, ricreative e associative.

B01 Scuole e istituti di istruzione in genere -

( Scuole e istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia, scuole di musica, di danza ballo, ecc.

B02 Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni

B03 Teatri e cinema

(Teatri e cinematografi )

B04 Centri sportivi e ricreativi -

(Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti, auditori, sale per convegni, spettacoli all'aperto)

B05 Associazioni in genere

(Sedi di associazioni - artistiche , religiose, culturali, turistiche, ricreative, sportive, agonistiche, dopolavoristiche , organizzazioni politiche, sindacali, d'arma, combattenti, patriottiche )

- Categoria C : Locali ed aree ad uso attività terziarie e direzionali (non comprese in altre categorie ).

C01 Uffici pubblici in genere -

(Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie ,autofilotramviari, di autoservizi, biglietteria, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito , magazzini annessi e cabine telefoniche)

C02 Uffici e studi professionali -

(Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati, agenzie viaggi e simili)

C03 Uffici e servizi bancari

assicurativi e finanziari -

(Banche e istituti di credito in genere, Casse di risparmio, esattorie, tesorerie, assicurazioni, finanziarie e simili )

• **Categoria D : Locali ed aree ad uso di pubblici esercizi.**

D01 Pubblici esercizi di intrattenimento

e svago -

(Sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi similari)

D02 Esercizi per la somministrazione bevande,

dolciumi e gastronomia -

( Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, tavole fredde, birrerie osterie e similari )

D03 Esercizi di ristorazione, somministrazione

pasti e bevande -

(Ristorante, trattorie, tavole calde, pizzerie, self service, agriturismo ed esercizi similari )

• **Categoria E : Locali ed aree del settore distributivo**

E01 Commercio al dettaglio generi alimentari e

deperibili escluso frutta e verdura

E02 Supermercati e minimercati alimentari autonomi -

(Esercizi autonomi con superficie di vendita superiore ai 200 mq. che vendono una gamma di prodotti alimentari molto vasta, in genere di largo consumo e in parte preconfezionati, nonché eventualmente alcuni prodotti non alimentari di uso domestico corrente

E03 Fruttivendoli e ortomercati

E04 Banche vendite all'aperto generi alimentari

E05 Depositi e magazzini e stoccaggi merci,

locali espositivi -

(Magazzini, depositi, locali di esposizione - arredamenti autoveicoli e simili - non annessi ai locali di vendita o decentrati)

E06 Ipermercati e centri commerciali -

( Esercizio di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 2500 mq. che dispone di parcheggio per la clientela e offre un vasto assortimento di prodotti alimentari e non. Centro commerciale costituito in associazione per la gestione )

E07 Commercio al dettaglio generi non alimentari

e commercio all'ingrosso

(abbigliamento, accessori auto, antiquariato, armi e munizioni, articoli sportivi, arredo, biancheria, calzature, casalinghi, cartolerie, cicli e moto, colori e vernici, drogherie non alimentari, elettrodomestici, ferramenta, giocattoli, gioielleria, gomma e plastica, librerie, lampadari, oggetti d'arte e sacri, pelliccerie, profumerie, sanitari, farmacie, tessuti, valigie e simili )

E08 Grandi magazzini -

(esercizio con superficie di vendita superiore a 400 mq. in cui in uno stesso locale e sotto la stessa direzione e distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi )

E09 Chioschi e banchi all'aperto

non alimentari

(Chioschi, edicole, ambulanti non alimentari,)

• **Categoria F : Locali ed aree attività artigianale, industriale, di servizi per veicoli.**

F01 Servizi di gestione autorimesse parcheggi

coperti/scoperti

F02 Magazzini e depositi non annessi all'attività o decentrati

F03 Servizi di autonoleggi e trasportatori in genere (Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere)

F04 Aree di servizi per veicoli, attività artigianali  
e industriali in genere

(Laboratori, botteghe, officine, tipografie, sartorie, ateliers,  
officine meccaniche, capannoni e tettoie, elettrauto, riparazioni  
autoveicoli, lavaggio auto, distributori carburante e simili)

F05 Attività artigianali per l'igiene e la cura  
della persona -

(Saloni di bellezza, saune, cure estetiche, manicure,  
fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbiere e simili )

2. Per le aree scoperte assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quella sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.



## **ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI**

### **ART. 13**

#### **Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree**

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola presenza umana;
  - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1.50;
  - c) le aree agricole, gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia attrezzi, le serre non aperte al pubblico;
  - d) unità immobiliari, adibite a civile abitazioni, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce), tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione;
  - e) fabbricati danneggiati e non utilizzati in quanto inagibili, nonché le superfici delle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c, d, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
  - f) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
  - g) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - h) edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
  - i) le aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi;
3. Le situazioni di non tassabilità, individuate al comma 2, debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibite a sedi di uffici e servizi comunali o servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento. Il costo di tale esenzione viene garantito da risorse generali di bilancio.

### **ART. 14**

#### **Locali ed aree tassabili con superficie ridotta**

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta, con esclusione di quelle non tassabili richiamate dall'art.9 comma 2 del presente regolamento, i seguenti locali ed aree sono così calcolati:
  - a) sono computate al 50% le superfici esterne operative adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuzione di cui all'art. 12 del presente Regolamento;

2. In caso di attività, ove avvengano contestuali produzioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali, tossici e nocivi e ove non risulti possibile individuare esattamente la superficie non tassabile, si applica la riduzione della superficie complessiva di applicazione pari:

- 30%: distributori di carburanti - autoriparatori – elettrauto - falegnami
- 25%: lavanderie a secco - tipografie - laboratori fotografici - tintorie non industriali - eliografie - stamperie
- 10%: gabinetti dentistici - radiologici - laboratori odontotecnici

Per eventuali attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma sono tenute a dichiarare nella denuncia iniziale di occupazione le condizioni per poter beneficiare della riduzione di superficie. Nel caso che tali condizioni non siano state dichiarate l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui è stata presentata la domanda.

## **ART. 15**

### **Casi di riduzione delle tariffe unitarie**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta del 30%:

- a) per le abitazioni con un unico occupante;
- b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) nei confronti degli agricoltori iscritti allo SCAU e a coloro in possesso delle condizioni richieste dalle leggi 26 ottobre 1957, n.1047 e 9 gennaio 1963, n.9, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- f) per l'utilizzo saltuario di locali, diverse dalle abitazioni, ed aree da parte di ONLUS,

2. La tariffa unitaria della tassa è ridotta del 15%:

- a) per le abitazioni con due soli occupanti;

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono tra di loro cumulabili.

4. La tariffa unitaria della tassa è ridotta del 10%:

- a) per le autorimesse non pertinenziali;
- b) per le abitazioni di residenza anagrafica del contribuente che esercita, in via continuativa e non occasionale, l'attività di recupero diretto dei rifiuti tramite autocompostaggio;

5. La riduzione per autocompostaggio domestico, fino alla definizione di una specifica regolamentazione comunale in materia, deve essere preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è tenuto a dimostrare di avere a disposizione un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, su appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi, con effetto dal primo giorno del bimestre solare dell'anno successivo a quello della domanda. Con le medesime modalità dovrà essere

denunciato il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni, fatto salvo il recupero del tributo, degli interessi e delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione.

7. Per le sole riduzioni applicabili a partire dall'anno 2011, i termini per la presentazione delle domande di cui al comma precedente avranno scadenza il giorno 30 giugno 2011. Le domande pervenute oltre tali termini avranno effetto a decorrere dall'anno 2012.

## **ART. 16**

### **Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi**

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, possono essere concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla categoria di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa.:

a) una riduzione della relativa tariffa fino al 20% nel caso di utenti che dimostrino di aver sostenuto spese non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria per interventi che comportino una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

b) una riduzione della tariffa unitaria fino al 15% nel caso di conferimento da parte degli utenti, di rilevanti quantità di rifiuti funzionali alla produzione di energia o di materie prime e secondarie che determinano specifiche entrate per il gestore del servizio.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b), la riduzione tariffaria stessa può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione del responsabile del servizio di nettezza urbana comunale e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione.

## **Art. 17**

### **Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati**

1. Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze non domestiche che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La produzione complessiva dei rifiuti è presuntivamente determinata moltiplicando le superficie assoggettate alla tassa per i coefficienti potenziali di produzione (kg/mq annui) relativi all'anno di tassazione. L'applicazione della riduzione così determinata non può essere, comunque superiore al 20 per cento della tassa.

3. Qualora i locali od aree ove si producono rifiuti assimilati avviati a recupero, sono tassabili a superficie ridotta ai sensi del precedente art.14, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni.

4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza contenente la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

6. Lo sgravio è concesso a consuntivo, con apposita determinazione dirigenziale, quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il venir meno del diritto alla riduzione anche per gli anni successivi, salvo che per tali anni venga fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

7. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della L. 27 luglio 2000, n. 212, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

**CAPO IV**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

**ART. 18**

**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507e successive modificazioni. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs 15 Novembre 1993, n° 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del citato modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa, dovuta esclusivamente per l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante non ricorrente .

**CAPO V**  
**PROCEDURE E SANZIONI**  
**ART. 19**

**Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica, contenente gli esatti identificativi catastali, dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa, l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

**ART. 20**

**Accertamento, rimborso e contenzioso**

1. L'accertamento e il rimborso della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71e dall'art. 75 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507.
2. Le variazioni d'ufficio dell'ammontare della tassa, apportate in ottemperanza a disposizioni legislative, o regolamentari o deliberative, non comportano l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni.

**Art. 21**

**Riscossione diretta della tassa**

1. La riscossione spontanea della tassa e delle relative addizionali è effettuata direttamente dal Comune mediante emissione di avvisi bonari.
2. Gli importi dovuti sono riscossi di norma in quattro rate mensili consecutive, alle scadenze indicate nell'avviso, fatta salva diversa disposizione della Giunta Comunale.
3. In caso di mancato pagamento degli avvisi il Comune notifica formale richiesta di pagamento al contribuente, con spese di notifica a carico del destinatario, e il cui importo complessivo deve essere versato in due rate, scadenti rispettivamente la prima il 30° giorno la notifica del sollecito e la seconda l'ultimo giorno del primo mese successivo a quello di scadenza della prima rata.
4. In caso di omesso, parziale o ritardato versamento degli importi di cui al comma 3 si provvederà ad applicare la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Decorsi infruttuosamente i termini di pagamento la riscossione degli importi complessivamente dovuti potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.14 aprile 1910, n.639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

## **ART. 22**

### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

## **ART. 23**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a sanzioni secondo i termini e le modalità stabilite dall'Art. 76 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, nr. 507. nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settantacinque/00 ad euro centocinquanta/00 da determinare in base secondo il seguente schema :

- Omessa restituzione del questionario	euro 150.00
- Omessa indicazione dei dati contenuti nel modello di denuncia	euro 150.00
- Omissione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato	euro 150.00
- Omessa esibizione di atti e documenti	euro 150.00
- Tardiva esibizione di atti e documenti	euro 75.00
- Tardiva o inesatta indicazione dei dati contenuti in denuncia	euro 75.00

3. Le sanzioni di cui al comma precedente possono essere soggette a revisione generale da parte della Giunta Comunale entro il 31 dicembre dell' anno precedente quello di competenza.

**CAPO VI**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 24**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, una volta divenuto esecutivo a norma di legge.



## **CAPO I : Disposizioni generali.**

- Art. 01 Istituzione tassa annuale
- Art. 02 Oggetto e campo d'applicazione del Regolamento
- Art. 03 Attivazione del servizio
- Art. 04 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 05 Gettito e costo del servizio
- Art. 06 Natura della tassa e parametri di commisurazione
- Art. 07 Modalità di applicazione della tassa
- Art. 08 Interruzione temporanea del servizio di raccolta
- Art. 09 Criteri per le riduzioni
- Art. 10 Tariffe e commisurazione della tassa
- Art. 11 Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

## • **CAPO II : Class. delle categorie dei locali ed aree con omogenea potenz. di produz. di rifiuti.**

- Art. 12 Categorie e sottocategorie di contribuenza

## • **CAPO III : Esclusioni - Riduzioni - Agevolazioni**

- Art. 13 Tassabilità e non tassabilità di locali e aree
- Art. 14 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 15 Casi di riduzione delle tariffe unitarie
- Art. 16 Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizio
- Art. 17 Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati

## • **CAPO IV : Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento**

- Art. 18 Tassa giornaliera di smaltimento

## • **CAPO V : Procedure e Sanzioni**

- Art. 19 Denunce di occupazione o detenzione, variazioni e di cessazione
- Art. 20 Accertamento, rimborso e contenzioso
- Art. 21 Riscossione diretta della tassa
- Art. 22 Mezzi di controllo
- Art. 23 Sanzioni

## • **CAPO VI : Norme finali**

- Art. 24 Disposizioni finali.

**TABELLA A** - Coefficienti di produttività specifica